



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI

---

NEWSLETTER | 2023



## EVENTI



.....

**04.05.2023**

**Working Group Privacy – I nuovi adempimenti in azienda: dal Whistleblowing al Decreto Trasparenza, come implementare correttamente i sistemi di controllo aziendale?**

Ore: 16:00 – 18:00 in presenza  
c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Rödl & Partner, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

.....

**17.05.2023**

**Working Group Compliance – Come cambia la 231: Recenti provvedimenti legislativi e interventi giurisprudenziali**

Ore: 16:00 – 18:00 in presenza  
c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Fontana Ros, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

# INDICE

	<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>Italia:</b>	Protezione dei whistleblower: nuovi obblighi per le aziende (D.Lgs. 24/23).	5
<b>Germania:</b>	Tutela contro liste dei soci non corrette	5
	<b>D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE</b>	
<b>Italia:</b>	Particolari categorie di quote nelle startup e PMI S.r.l. innovative.	6
	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI</b>	
<b>Italia:</b>	PNRR - Contributi a fondo perduto per l'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	6
	<b>TASSAZIONE DELLE IMPRESE</b>	
<b>Italia:</b>	Assimilabilità delle clausole "earn out" al disavanzo da fusione per incorporazione	7
	<b>FISCALITÀ INTERNAZIONALE</b>	
<b>Italia:</b>	Fusioni tra società non italiane: effetti in Italia?	7
	<b>SUSTAINABILITY</b>	
<b>Italia:</b>	Fattori ESG: priorità assoluta anche per la scelta del lavoro	8
	<b>DIRITTO DELL'ENERGIA</b>	
<b>Italia:</b>	Anche il nuovo codice dei contratti pubblici punta sull'efficienza energetica	8
	<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>Italia:</b>	Ravvedimento operoso speciale: sanzioni ridotte ad 1/18 e dilazione del debito	9
	<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>Italia:</b>	Stabile organizzazione - Investment Management Exemption	9
	<b>DIRITTO DELLA PRIVACY</b>	
<b>Italia:</b>	Corte di Cassazione: annullato il provvedimento del Garante emanato a carico dell'INPS	10
	<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>Italia:</b>	Licenziamenti collettivi: le condizioni per poterli limitare solo a certi reparti aziendali.	10

# INDICE

	<b>DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA</b>	
<b>Italia:</b>	L'AGCM avvia procedimento per abuso di dipendenza economica vs. un noto social network .....	11
	<b>MERGERS &amp; ACQUISITIONS</b>	
<b>Italia:</b>	Vendita di partecipazioni sociali - adeguamento del prezzo - sopravvenienze passive. .	11
	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI</b>	
<b>Italia:</b>	Ancora sul diritto alla provvigione del mediatore: il recente orientamento della Cassazione. ....	12
<b>Germania:</b>	I produttori possono stabilire unilateralmente sconti e bonus per i concessionari . . . .	12
	<b>DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE</b>	
<b>Italia:</b>	Acquisti immobiliari e bonus 2023. ....	13
	<b>RETAIL &amp; REAL ESTATE</b>	
<b>Italia:</b>	Il patto di "buon'entrata" nelle locazioni immobiliari. ....	13
	<b>DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE</b>	
<b>Italia:</b>	Fondo per le PMI 2023 .....	14
<b>Germania:</b>	„Kölner Dom“ .....	14
	<b>DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
<b>Italia:</b>	Socio-fideiussore: minori tutele per obbligazioni future. ....	15
	<b>DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI</b>	
<b>Italia:</b>	Crediti transfrontalieri: recupero attraverso il decreto ingiuntivo europeo .....	15
	<b>CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO</b>	
<b>Italia:</b>	Decreto PNRR ter e disposizioni in materia di crisi d'impresa .....	16
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>Italia:</b>	Corretta classificazione delle merci in ambito doganale. ....	16
	<b>TASSAZIONE DELLE PERSONE</b>	
<b>Italia:</b>	La Flat Tax incrementale per imprenditori individuali e professionisti. ....	17

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: PROTEZIONE DEI WHISTLEBLOWER: NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE (D.LGS. 24/23)

In attuazione della direttiva comunitaria 2019/1937, la protezione dei whistleblower è stata rafforzata con il D.Lgs. 24/23, non limitandosi più agli enti dotati di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Ogni datore di lavoro che (i) abbia impiegato nell'ultimo anno in media almeno 50 lavoratori subordinati, a prescindere dal settore di appartenenza, ovvero (ii) operi nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari o in una delle materie elencate nell'allegato al decreto, dovrà tutelare le persone che segnalano violazioni e/o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come ad esempio volontari e tirocinanti, anche non retribuiti. Saranno da istituire canali per la segnalazione in forma scritta, affidare la gestione a personale qualificato, adottare una procedura precisa per la gestione delle segnalazioni, mettere a disposizione informazioni chiare e garantire misure di tutela dei segnalanti ecc. I termini per adeguarsi sono i seguenti: il 15.07.23 per aziende private con 250 o più dipendenti e il 17.12.23 per quelle con almeno 50 o più dipendenti. Anche le aziende che non rientrano nelle due categorie suindicate, ma dotate di un modello organizzativo, dovranno adeguarsi ai nuovi criteri.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
**SUSANNE HEIN**

### GERMANIA: TUTELA CONTRO LISTE DEI SOCI NON CORRETTE

Per il socio di una GmbH è molto importante essere correttamente iscritto nella lista dei soci tenuta presso il Registro delle Imprese. Solo chi vi risulta iscritto può infatti far valere i propri diritti di socio della società. In caso di iscrizioni errate, sussiste inoltre il rischio che un terzo di buona fede possa validamente acquistare quote societarie da chi non sia realmente socio. Competenti a presentare la lista dei soci al Registro delle Imprese sono in primo luogo gli amministratori della società. Finora, tuttavia, un socio che temesse che un amministratore presentasse una lista dei soci non corretta non poteva agire direttamente contro quest'ultimo. Doveva bensì agire contro la società. Ciò poteva costare tempo prezioso. La Corte Federale Tedesca (Bundesgerichtshof) ha ora però rafforzato i diritti dei soci con una nuova sentenza (dell'8.11.22). Se ed in quanto gli amministratori sono anche soci della società, gli altri soci interessati possono ora – in molti casi – agire anche direttamente contro di loro, il che di regola migliorerà e velocizzerà la tutela. La sentenza evidenzia ancora una volta l'importanza della lista dei soci nella GmbH.

**Luther.**



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: PARTICOLARI CATEGORIE DI QUOTE NELLE STARTUP E PMI S.R.L. INNOVATIVE

La possibilità per le c.d. “S.r.l. innovative” di emettere categorie particolari di quote, nonostante sia prevista ormai da tempo (l. 221/12), è un’opportunità poco sfruttata nella prassi. Le start-up o PMI innovative e costituite in forma di S.r.l. possono prevedere nello statuto una o più categorie di quote di partecipazione attributive di diritti diversi. Questo particolare strumento giuridico si rende utile tanto per reperire capitali, quanto per valorizzare nella giusta misura il lavoro svolto dagli attuali dipendenti della società, anche con l’obiettivo di “fidelizzare” gli stessi. L’istituzione di categorie di quote può avvenire con grande libertà: le quote possono essere dotate di diversi diritti, tanto patrimoniali quanto amministrativi. I soci di “S.r.l. innovative” possono infatti attribuire diritti speciali non solo alla persona del singolo socio (come già avviene per le S.r.l. ordinarie), ma anche a un’intera categoria di quote astrattamente individuate. L’ampia discrezionalità prevista deve però essere sempre esercitata nei limiti imposti dalla legge e, dunque, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle norme imperative previste per le S.r.l. e non derogate dal legislatore nonché dei requisiti essenziali delle startup o delle PMI innovative.



## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: PNRR – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’UTILIZZO DELL’IDROGENO IN SETTORI HARD-TO-ABATE

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 15.03.23 è stata definita la procedura per il finanziamento dei Piani di decarbonizzazione industriale a valere sulla missione del PNRR “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”. La misura, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di Euro, è destinata ad agevolare i progetti di ricerca e sviluppo per l’uso dell’idrogeno in processi industriali finalizzati alla realizzazione di un prototipo di macchinario o linea produttiva che utilizzi idrogeno a basse emissioni; gli investimenti per la produzione di idrogeno che prevedono uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo nonché investimenti finalizzati alla sostituzione in impianti produttivi hard-to-abate del metano o dei combustibili fossili con idrogeno a basse emissioni di carbonio nella misura minima del 10% del loro fabbisogno termico, ed in via residuale all’elettrificazione degli stessi. Il contributo a fondo perduto è pari al 25%/50% per R&S e varia tra il 30% e 60% per i progetti di investimento. Tutti i progetti devono presentare spese ammissibili superiori a 500.000 Euro e devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma di Invitalia entro il 30.06.23.

**Deloitte.**



Dr. Michele Galluccio  
michele.galluccio@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa  
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italian

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: ASSIMILABILITÀ DELLE CLAUSOLE "EARN OUT" AL DISAVANZO DA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

La clausola di "Earn out" perfezionata in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione semplificata di una controllante determina un maggior disavanzo non rilevante fiscalmente (risposta n. 180/23). In generale, l'incremento/decremento del prezzo dovuto a clausole Earn out in un'operazione di compravendita di partecipazioni determina una rettifica del valore delle partecipazioni stesse. Tuttavia, tale disciplina non è applicabile in seguito alla data di effetto di un'operazione di fusione per incorporazione di una controllante, che comporta la sostituzione della partecipazione con i beni dell'incorporata. Di conseguenza, essendo la partecipazione annullata, il disavanzo di fusione viene allocato su un bene iscritto nell'attivo patrimoniale (e.g. sul bene immateriale "lista clienti"). Al perfezionarsi della clausola di Earn out, la variazione di prezzo implica una rettifica del disavanzo di fusione e la conseguente capitalizzazione del costo non rilevante fiscalmente. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate conferma la possibilità di riallineare i valori civilistici con quelli fiscali a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva ex art. 172, co. 10bis TUIR.

bureau **Plattner**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: FUSIONI TRA SOCIETÀ NON ITALIANE: EFFETTI IN ITALIA?

La fusione per incorporazione tra due società non residenti, delle quali una detiene una partecipazione in una società italiana, non comporta ai fini fiscali il trasferimento di tale ultima partecipazione. La disciplina italiana in tema di fusioni, infatti, "non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte", purché: a) l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana; b) i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella italiana; c) l'operazione possa influire sul regime fiscale italiano di almeno un soggetto. A queste condizioni, dunque, la fusione "estero su estero" non produrrà effetti fiscali in Italia, anche se coinvolge beni italiani.

In molti casi, la neutralità della fusione "estero su estero" nel caso in esame ha un impatto limitato. Infatti, ai sensi dell'art. 13 della maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le plusvalenze su azioni non sarebbero comunque tassate nello Stato della fonte, in questo caso Italia. Ad ogni modo, vi sono alcuni Stati come Francia o Israele le cui convenzioni con l'Italia prevedono, in caso di capital gain su partecipazioni, la potestà concorrente dell'Italia. In tali ipotesi, occorrerà dimostrare la neutralità della fusione operata all'estero alla luce dei criteri sopra esposti, per evitare la tassazione in Italia.

MORRI  
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: FATTORI ESG: PRIORITÀ ASSOLUTA ANCHE PER LA SCELTA DEL LAVORO

L'indagine sul clima 2022-2023 della EIB ha rilevato che oltre l'81% dei giovani (sia in Italia che in Germania) considera l'impatto ambientale del datore di lavoro un fattore rilevante nella scelta del luogo di lavoro; inoltre, per circa il 25% dei giovani, la gestione dei temi ESG da parte del datore di lavoro è addirittura una priorità assoluta. La maggior parte degli intervistati chiede infatti politiche nazionali ed europee più stringenti, volte a generare un impatto ESG positivo e ridurre quello negativo. Si tratta di richieste accolte dall'UE, che sta definendo da un lato i "Key Performance Indicator" (KPI) da rendicontare, e dall'altro il testo della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Le questioni rimaste aperte in questo ambito sono: il campo di applicazione della CSDDD e l'introduzione o meno dell'"ESG Duty", inteso come il dovere di diligenza degli amministratori che comporta l'obbligo di supervisionare e adattare la strategia aziendale, anche in considerazione degli impatti negativi identificati. Allo stesso tempo, anche la International Organization for Standardization (ISO) sta lavorando per ampliare il mondo delle certificazioni ESG. Stiamo dunque assistendo alla definizione di nuovi indicatori ai quali le imprese dovranno adattarsi, definendo proattivamente le tematiche ESG nel loro piano di sviluppo.



## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: ANCHE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PUNTA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Lo scorso 31.03.23 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 36/23 con cui il Governo italiano ha approvato, nel rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, il nuovo codice dei contratti pubblici con efficacia (salvo specifiche disposizioni) dal 1.07.23. Il nuovo codice - che regolerà gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture dai 5.000 Euro in su - ha confermato la previgente disciplina relativa agli interventi di efficientamento energetico su immobili pubblici. L'art. 200 prevede che nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura del miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica (di immobili e altre infrastrutture energivore), è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Fondamentali quindi audit e monitoraggio.

Rödl & Partner



Avv. Giulia Lumina  
giulia.lumina@it.andersen.com

Studio Partner del Network  
Norme & Tributi di AHK Italiani



Avv. Anna Maria Desiderà  
anna-maria.desidera@roedl.com

Studio Partner del Network  
Norme & Tributi di AHK Italiani

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE: SANZIONI RIDOTTE AD 1/18 E DILAZIONE DEL DEBITO

Il Consiglio dei Ministri Italiano ha prorogato di sei mesi l'istituto del Ravvedimento operoso speciale, in scadenza il 31.03.23, posticipandolo al 30.09.23.

Il Ravvedimento operoso speciale consente di rimuovere le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.21 e a periodi d'imposta precedenti. Le uniche violazioni che non possono essere ravvedute sono l'omessa dichiarazione nonché le violazioni relative al Quadro RW.

I caratteri fondamentali che denotano questo istituto e lo contraddistinguono dal Ravvedimento operoso ordinario sono la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale nonché la possibilità di versare ratealmente gli importi dovuti in massimo 8 rate trimestrali, al tasso annuale del 2%.

Per formalizzare il Ravvedimento operoso speciale, il contribuente deve provvedere sia al pagamento delle somme dovute a titolo di maggiore imposta, interessi e sanzioni, sia alla rimozione della violazione commessa.

# Deloitte.

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: STABILE ORGANIZZAZIONE - INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION

Con la legge di Bilancio 2023, il legislatore ha apportato alcune modifiche all'art. 162 del TUIR - in materia di stabile organizzazione - introducendo la disciplina dell'Investment Management Exemption, secondo la quale gli asset manager non configurano una stabile organizzazione personale in Italia dei veicoli non residenti.

La nuova normativa introduce la presunzione di indipendenza (co. 7ter) dell'asset manager - rispetto al veicolo di investimento non residente - che in nome e per conto del veicolo o di sue controllate abitualmente conclude, anche se con poteri discrezionali, contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione di strumenti finanziari e crediti, o contribuisce a tali attività mediante operazioni preliminari e sostanziali. Tale presunzione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni (co. 7quater): 1) il veicolo di investimento non residente a) sia localizzato, insieme alle sue controllate, in un Paese appartenente alla "White List", b) rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto MEF; 2) l'asset manager non ricopra cariche negli organi di amministrazione e non partecipi ai risultati del veicolo per più del 25%; 3) la remunerazione dell'asset manager sull'attività svolta in Italia per conto del veicolo/sue controllate sia determinata nel rispetto dell'arm's length principle e sia supportata da idonea documentazione di Transfer Pricing.

## HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa  
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Katia Scordia  
katia.scordia@hager-partners.it

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: CORTE DI CASSAZIONE: ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE EMANATO A CARICO DELL'INPS

Con l'ordinanza n. 6177 della Suprema Corte di Cassazione, emessa il 24.02.23, è stato smentito il Tribunale di Roma che aveva confermato il provvedimento sanzionatorio del Garante Privacy con cui questo riteneva illegittimo l'utilizzo del software di data mining "SAVIO". Tale software attribuiva, in modo automatico, un punteggio ai certificati medici prodotti dai lavoratori e veniva impiegato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il Garante ed il Tribunale avevano ritenuto che l'INPS avesse effettuato un trattamento di dati particolari senza aver rilasciato idonea informativa e di aver realizzato un'attività di profilazione illecita tramite l'utilizzo di dati personali dei lavoratori. In primo luogo, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'INPS somministra prestazioni assistenziali e previdenziali, con la conseguenza che il trattamento di dati particolari è da ritenersi necessario per adempiere a specifici obblighi di legge, non risultando il consenso la base giuridica adeguata. In secondo luogo, i Giudici hanno ritenuto che, nel caso in oggetto, fossero insussistenti gli elementi costitutivi della profilazione, poiché il soggetto interessato non veniva mai inserito in determinate categorie, rilevando esclusivamente la domanda di indennità di malattia quale prestazione previdenziale richiesta.

## Rödl & Partner

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: LICENZIAMENTI COLLETTIVI: LE CONDIZIONI PER POTERLI LIMITARE SOLO A CERTI REPARTI AZIENDALI

La legge che regola i licenziamenti collettivi in Italia prevede che l'individuazione dei lavoratori sia effettuata con l'applicazione di specifici criteri di scelta da applicare all'intero complesso aziendale. Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai unanime, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 3511 del 6.02.23, in presenza di determinati presupposti, il datore di lavoro può restringere la platea dei lavoratori interessati dalla riduzione di personale anche soltanto a quelli addetti ad un determinato reparto, settore o sede dell'azienda. In particolare, secondo la Cassazione, le esigenze che possono giustificare suddetto restringimento devono essere coerenti con quanto indicato dal datore di lavoro nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ufficiale, consentendo in tal modo alle organizzazioni sindacali di verificare che: (i) l'esubero del personale sia realmente determinato dalle ragioni strettamente collegate alle unità, reparti o settori interessati, indicate dal datore di lavoro; (ii) i lavoratori interessati dal licenziamento non svolgano mansioni fungibili con quelle dei dipendenti assegnati ad altri reparti o ad altre sedi aziendali non coinvolti nella riorganizzazione.



Avv. Chiara Benvenuto  
chiara.benvenuto@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca  
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairoli  
luca.cairoli@delucapartners.it

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: L'AGCM AVVIA PROCEDIMENTO PER ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA VS. UN NOTO SOCIAL NETWORK

Il 4.04.23, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha avviato un'istruttoria per l'accertamento di un potenziale abuso di dipendenza economica nei confronti un noto social network, che da qualche tempo ha sospeso la possibilità di condividere sui propri canali un vasto patrimonio musicale tutelato da una società di autori. Le ragioni risiedono nel mancato raggiungimento di un accordo sul rinnovo del contratto per la licenza sul diritto d'autore. In particolare, il social potrebbe avere abusato della situazione di squilibrio negoziale proponendo un'offerta economica inadeguata, senza fornire le opportune informazioni per valutarne l'effettiva congruità (per esempio, indicando il numero esatto delle condivisioni effettuate dagli utenti) e, a seguito del rifiuto della controparte, interrompendo le trattative. Il 20 aprile l'AGCM ha adottato misure cautelari, imponendo al social network di riavviare le trattative e ripristinare i contenuti musicali. L'Autorità ha infatti appurato: a) la dipendenza economica della società di autori italiana rispetto a uno dei principali canali di promozione delle opere musicali; b) verificato che la pratica abusiva ipotizzata potrebbe determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi all'intermediazione dei diritti d'autore per le utilizzazioni online sulle piattaforme digitali.

**Deloitte.**

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI - ADEGUAMENTO DEL PREZZO - SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Con ordinanza nr. 9347 del 5.04.23, la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta - in tema di cessione di partecipazioni sociali - sulle clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società (società target le cui partecipazioni siano cedute), volte a "garantire" una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell'azienda. Lo scopo di tali clausole consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote o, più propriamente, sul patrimonio dell'azienda; il che è indirettamente l'utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali. Secondo la Corte, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto - ed è dunque valida e non viola il principio di buona fede oggettiva - la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate (ossia verificate dopo la cessione), facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell'accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.



AGNOLI E GIUGGIOLI  
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara  
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio  
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi  
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: ANCORA SUL DIRITTO ALLA PROVVISORIE DEL MEDIATORE: IL RECENTE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

In tema di diritto alla provvigione del mediatore è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3165/23, ha sancito il principio in virtù del quale “al fine del diritto alla provvigione è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata”. Tale statuizione pone l'attenzione sulla nozione di adeguatezza del nesso di causalità: al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755 co. 1 c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. In altre parole, quindi, la semplice messa in relazione delle parti ad opera del primo mediatore non è sufficiente ad integrare l'efficienza causale adeguata ex art. 1755 c.c. e, di contro, l'intervento di un secondo mediatore non è sufficiente a privare ex post l'opera del primo mediatore della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755.



### GERMANIA: I PRODUTTORI POSSONO STABILIRE UNILATERALMENTE SCONTI E BONUS PER I CONCESSIONARI

Nella sentenza del 14.02.23 (R.G. n. 11 U 9/22 Kart) la Corte d'Appello di Francoforte sul Meno ha stabilito che un produttore può prevedere nei contratti con i suoi concessionari che lo sconto che concede ai concessionari rispetto al prezzo di vendita consigliato e che rappresenta in pratica il margine di guadagno del concessionario non debba essere definito nel contratto. Al contrario, si può stabilire che lo sconto possa essere fissato unilateralmente dal produttore con una certa flessibilità e in via anticipata ogni anno per l'anno successivo. Lo stesso vale anche per il pagamento volontario di bonus. Ciò non viola la normativa sulle condizioni generali di contratto e non costituisce pertanto nemmeno un ostacolo sleale ai sensi della normativa anti-trust. Nella decisione del 12.01.94 la Corte Suprema Tedesca aveva ritenuto non valida una clausola contenuta in un contratto di concessione in base alla quale lo sconto pattuito nel contratto poteva essere modificato unilateralmente dal produttore. Il caso deciso dalla Corte d'Appello di Francoforte si differenzia da quello della Corte Suprema Tedesca, in quanto lo sconto non era stato convenuto nel contratto, ma era demandato sin dall'inizio alla decisione unilaterale del produttore. A giudizio della Corte d'Appello di Francoforte, ciò corrisponde alla situazione in cui il produttore determina il prezzo d'acquisto dei prodotti in un contratto con un concessionario per mezzo di un listino prezzi modificabile in qualsiasi momento.



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Giacomo Bressanelli  
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien



Dr. Robert Budde  
robert.budde@cms-hs.com

## DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

### ITALIA: ACQUISTI IMMOBILIARI E BONUS 2023

Con la legge di bilancio 2023 approvata recentemente sono state confermate e introdotte nuove agevolazioni per i proprietari di immobili. Per chi desidera acquistare un immobile in Italia è importante anche conoscere l'offerta attuale dei bonus vigenti e i requisiti legali. Tra questi rientrano ad esempio: il bonus acquisto case green, una misura per favorire la ripresa del mercato immobiliare dopo la crisi economica internazionale e che consiste in una detrazione IVA del 50% a fronte dell'acquisto, effettuato entro il 31.12.23, di abitazioni di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, vendute dalle imprese costruttrici; il Superbonus scende al 90%; Bonus mobili dove la detrazione è del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A con un tetto di spesa di 8.000 Euro; Ecobonus casa, l'incentivo che copre le spese per l'efficientamento energetico degli edifici. Nello specifico, l'Ecobonus prevede una detrazione dal 50% al 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus. Tra gli altri Bonus Casa 2023, è stato rinnovato fino al 2024 anche il Bonus ristrutturazioni. Questo bonus permette di usufruire di una detrazione pari al 50% sulle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria con un limite massimo di spesa di 96.000 Euro per ciascun immobile.



## RETAIL & REAL ESTATE

### ITALIA: IL PATTO DI "BUON'ENTRATA" NELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

Nelle locazioni commerciali è frequente che il conduttore debba corrispondere una "buon'entrata". Il beneficiario può essere il precedente conduttore oppure il locatore. Nel secondo caso la somma si aggiunge al canone del primo trimestre di locazione e al deposito cauzionale (di solito pari a tre mensilità di canone). Questo c.d. patto di buon'entrata è spesso oggetto di controversie giudiziali: infatti, secondo la giurisprudenza la legge 392/78 non consente al locatore di chiedere al conduttore (i.e. la parte debole del rapporto) il pagamento di somme diverse dal canone e dal deposito cauzionale in assenza di una giustificazione causale. In buona sostanza il patto di buon'entrata non è, di per sé, nullo: l'invalidità ha luogo se le somme sono pagate a fondo perduto e se non sono legate ad una controprestazione del locatore. È pertanto fondamentale, nella redazione del contratto, identificare le attività svolte dal locatore che possano giustificare il versamento della buon'entrata da parte del conduttore: deve trattarsi di prestazioni effettive e dimostrabili, il cui valore sia proporzionale alla somma della buon'entrata. Nelle locazioni con canone annuo superiore a 250.000 Euro, in cui si presume che le parti abbiano pari forza negoziale, è concessa una maggiore flessibilità a favore del locatore in relazione alla clausola di buon'entrata.

## COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros  
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Andreea Vasilica  
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Patrizio Cataldo  
pcataldo@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina  
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### ITALIA: FONDO PER LE PMI 2023

Per le piccole e medie imprese (PMI) con sede in UE è attivo dal 23.01.23 un fondo per il finanziamento della registrazione di marchi e disegni (Voucher 2: importo massimo rimborsabile 1.000 Euro ad impresa). Questo finanziamento prevede il rimborso parziale delle tasse relative a domande di marchio e design depositate presso l'Ufficio dell'UE (EUIPO), presso gli uffici nazionali dei paesi dell'UE e presso l'Ufficio internazionale (OMPI) per la designazione di Paesi extra UE. Nel mese di aprile è previsto il lancio di ulteriori finanziamenti per il rimborso parziale delle tasse relative a domande di brevetti nazionali ed europei (Voucher 3: importo massimo rimborsabile 1.500 Euro) e di varietà vegetali (Voucher 4: importo massimo rimborsabile 225 Euro). Possono essere rimborsate solo le tasse relative a domande depositate dopo la conferma di sovvenzione al beneficiario; pertanto, prima di presentare la domanda di rimborso al "Fondo per le PMI 2023", è necessario avere già definito una chiara strategia di deposito dei marchi, design e brevetti di interesse. Il Fondo è limitato ed è disponibile secondo il principio "primo arrivato, primo servito", pertanto rimarrà aperto fino ad esaurimento e comunque non oltre l'8.12.23.



### GERMANIA: „KÖLNER DOM“

„Kölner Dom“ – Duomo di Colonia – si può registrare come marchio? Il Duomo di Colonia è in primis un luogo di culto, ma è talmente famoso che c'è chi ha pensato di registrarlo come marchio e apporlo su una linea di articoli esclusivi. Esiste un precedente simile, depositato presso l'EUIPO (quello del Castello di Neuschwanstein, con tanto di beneplacito della Corte Europea di Giustizia nel 2018) ma l'ufficio brevetti tedesco ha recentemente respinto la richiesta di registrazione: sul mercato la denominazione „Kölner Dom“ non verrebbe necessariamente messa in relazione al luogo di produzione o vendita degli articoli in questione, ma al contenuto o al tema – nel caso di prodotti editoriali – o al motivo decorativo – nel caso di abiti – e questo anche nel caso di articoli realizzati specificamente o tipicamente come souvenir. Alcune delle questioni qui esposte non sono ancora state chiarite dalla Corte Federale di Giustizia tedesca o comunque non in modo compatibile con la giurisprudenza della CEG: pertanto l'ufficio brevetti tedesco ha lasciato aperta la porta del ricorso, che è stato puntualmente presentato (UffBrev, delib. 19.01.23, 25 W (pat) 526/21).



Dott.ssa Barbara Perego  
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

### ITALIA: SOCIO-FIDEIUSSORE: MINORI TUTELE PER OBBLIGAZIONI FUTURE

Il fideiussore che è socio del debitore si presuppone essere sempre informato delle condizioni economiche del debitore medesimo. Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 941/22 Trib. Terni), in conformità a quanto già stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 2902/16), ha confermato l'inapplicabilità al fideiussore-socio della tutela ex art. 1956 c.c., secondo cui il creditore ha l'onere di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate successivamente alla stipulazione del contratto di garanzia. In questo modo, il fideiussore, reso edotto del cambiamento della posizione patrimoniale del debitore, può sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione divenuta più gravosa. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che tale norma volta a salvaguardare il fideiussore inconsapevole non può operare nei confronti del fideiussore-socio perché, in quanto socio, deve essere sempre informato delle mutate condizioni economiche della società garantita, oltre a potere attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa. Al fine di non aggravare inconsapevolmente i rischi assunti in qualità di fideiussore, è necessario che il socio monitori la situazione economica della società controllata ed eventualmente revochi anticipatamente la fideiussione.

**Molinari Agostinelli**

studio legale

## DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

### ITALIA: CREDITI TRANSFRONTALIERI: RECUPERO ATTRAVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Per il recupero di determinati crediti transfrontalieri di natura civile e commerciale è possibile ottenere il decreto ingiuntivo europeo.

Tale decreto viene emesso, su richiesta del creditore, dall'autorità competente italiana o estera. Il decreto, una volta divenuto esecutivo, è riconosciuto ed eseguito in tutti gli stati UE.

Richiederlo è piuttosto semplice: il creditore invia il modulo standard (compilabile online sul portale europeo della giustizia elettronica) all'autorità competente; non è necessario fornire alcuna documentazione; non è nemmeno necessario rivolgersi ad un avvocato.

Se sussistono i presupposti, l'autorità adita, entro 30 giorni, emette il decreto che deve essere notificato al debitore. Quest'ultimo dovrà pagare la somma ingiunta ovvero, entro 30 giorni, proporre opposizione davanti all'autorità che ha emesso il decreto.

La semplicità della procedura europea costituisce un indubbio vantaggio specialmente nel caso in cui, per l'emissione del decreto, il creditore è tenuto a rivolgersi all'autorità estera.

**HAGER & PARTNERS**



Avv. Marco Leonardi  
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier  
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati  
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: DECRETO PNRR TER E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Con la Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24.02.23 è stato pubblicato il D.L. 13/23, c.d. decreto PNRR ter, contenente misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'art. 38 è rubricato "Disposizioni in materia di crisi d'impresa" e va a modificare la disciplina della composizione negoziata. Più precisamente, incide sulle c.d. misure premiali, prevedendo che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese di precisi contratti e accordi, previsti dal CCII e volti a superare la situazione di crisi in cui si trova l'impresa, l'Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate nell'ipotesi di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata in un'apposita istanza sottoscritta da un esperto. Così facendo, è stato aumentato il numero di rate con cui l'imprenditore in crisi può rientrare delle somme dovute all'erario a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, I.V.A. e I.R.A.P., che non siano ancora state iscritte a ruolo, e i relativi accessori. Anche questo intervento conferma l'intento del legislatore di voler favorire il recupero dell'impresa in difficoltà.

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

## IVA E DAZI

### ITALIA: CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI IN AMBITO DOGANALE

Con la Circolare 11/2023 l'Agenzia delle Dogane ha richiamato l'attenzione degli operatori sull'importanza di attribuire alle merci il corretto codice di classifica nonché sull'utilizzo di strumenti di compliance come le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Come noto, i dazi, l'IVA e le accise sono applicati sulla base della tariffa doganale. L'UE ha affiancato al sistema "Harmonized System", sviluppato dal WCO, quello della Nomenclatura combinata, mediante l'inserimento di ulteriori due cifre, istituendo una Tariffa integrata dell'Unione Europea (Taric).

Al fine della corretta classificazione, occorre sia un'attenta analisi sia un approfondimento degli strumenti normativi e di prassi forniti dall'UE, tra cui le ITV, che sono lo strumento per chiedere alle Autorità doganali degli Stati membri di esprimersi in merito all'attribuzione della classificazione doganale di una determinata merce, che dovrà poi essere utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali. Si ricorda che le ITV, rilasciate a titolo gratuito, salvo casi di revoca, annullamento o cessazione della validità, hanno validità per un periodo di tre anni e sono vincolanti nei confronti di tutte le Autorità doganali dell'UE.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Dott. Stefano Amoroso  
stefano.amoroso@studioamoroso.it

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: LA FLAT TAX INCREMENTALE PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

L'art. 1, co. 55-57, Legge di Bilancio 2023 prevede che i contribuenti imprenditori o liberi professionisti che non applicano il regime forfettario, possono applicare, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al 2023, un'imposta sostitutiva 15% sull'incremento di reddito dell'attività 2023 rispetto al reddito più elevato dichiarato nei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022), rivalutato del 5%.

La tassazione incrementale si applica agli aumenti fino a 40.000 Euro. Non sono inoltre previsti limiti di reddito complessivi massimi per accedere al regime opzionale.

Pertanto, ad esempio, un contribuente con redditi dall'attività degli ultimi tre anni pari 100.000 Euro (2020), 130.000 Euro (2021) e 60.000 Euro (2022) e un reddito dell'attività 2023 pari a 150.000 Euro, potrà applicare l'aliquota del 15%, invece che l'IRPEF ordinaria al 43% (oltre alle addizionali), sulla differenza del reddito 2023 e il reddito 2021, rivalutato del 5%, ovvero su 13.500 Euro (importo inferiore a 40.000 Euro). Il risparmio di imposta sul totale delle imposte a saldo nel 2023 sarà dunque 3.780 Euro.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

---

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

---

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).